

COMUNE DI DIANO MARINA

PROVINCIA DI IMPERIA

REGOLAMENTO
di POLIZIA MORTUARIA e SERVIZI CIMITERIALI

APPROVATO CON D.C.C. N. ____ DEL _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni di ordine generale

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Competenze e funzioni
- Art. 4 - Responsabilità
- Art. 5 - Servizi a pagamento
- Art. 6 - Servizi gratuiti
- Art. 7 - Cimiteri: elenco
- Art. 8 - Ammissione nei cimiteri comunali e nei reparti speciali
- Art. 9 - Ammissione nei cimiteri frazionali
- Art. 10 - Titolarità del diritto di disporre le salme
- Art. 11 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II - Attività funebri

- Art. 12 - In generale
- Art. 13 - Divieti

Capo III - Denunce ed accertamento dei decessi

- Art. 14 - Denuncia di morte
- Art. 15 - Accertamento e denuncia della causa di morte
- Art. 16 - Morte fetale e nati morti

Capo IV - Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

- Art. 17 - Depositari di osservazione ed obitori
- Art. 18 - Chiusura del feretro

Capo V - Feretri

Art. 19 - Deposizione della salma nel feretro

Art. 20 - Piastrina di riconoscimento

Capo VI - Trasporti Funebri

Art. 21 - In generale

Art. 22 - Adempimenti e modalità

Art. 23 - Trasporti funebri da o per altro Stato

Art. 24 - Tariffe e pagamenti

Art. 25 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Capo VII - Funerali

Art. 26 - In generale

TITOLO II È DESTINAZIONE DELLE SALME E DEI RESTI MORTALI

Capo I - Inumazione e tumulazione

Art. 27 - Inumazione

Art. 28 - Tumulazione

Art. 29 - Tumulazione provvisoria

Capo II - Esumazioni ed estumulazioni

Art. 30 - Esumazioni

Art. 31 - Estumulazioni

Art. 32 - Resti mortali

Art. 33 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

Art. 34 - Disponibilità dei materiali

Capo III - Cremazione

Art. 35 - Autorizzazione alla cremazione

Art. 36 - Urne cinerarie

Capo IV - Affidamento familiare delle urne cinerarie e dispersione ceneri

Art. 37 - In generale

Art. 38 - Affidamento delle urne cinerarie

Art. 39 - Dispersione delle ceneri

Art. 40 - Incaricato della dispersione

Art. 41 - Luoghi di dispersione

Art. 42 - Deposito provvisorio delle ceneri

TITOLO III - CIMITERI

Capo I - In generale

Art. 43 - Disposizioni generali

Art. 44 - Cippo

Capo II - Piano Regolatore Cimiteriale

Art. 45 - Piano Regolatore Cimiteriale

Capo III - Illuminazione votiva

Art. 46 - Disciplina del servizio

Art. 47 - Caratteristiche degli impianti

Art. 48 - Manutenzione degli impianti

Art. 49 - Richiesta del servizio

Art. 50 - Sottoscrizione e attivazione del servizio

Art. 51 - Tariffe del servizio

Art. 52 - Oneri per l'attivazione dell'impianto

- Art. 53 - Pagamento del canone
- Art. 54 - Divieti
- Art. 55 - Variazioni di utenza
- Art. 56 - Declino di responsabilità

Capo IV - Polizia dei cimiteri

- Art. 57 - Orario
- Art. 58 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 59 - Divieti speciali
- Art. 60 - Riti funebri
- Art. 61 - Fiori, piante e materiali ornamentali

TITOLO IV - CONCESSIONI

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 62 - Oggetto
- Art. 63 - Destinatari delle concessioni
- Art. 64 - Caratteristiche delle concessioni
- Art. 65 - Durata delle concessioni
- Art. 66 - Rinnovo delle concessioni
- Art. 67 - Modalità di concessione
- Art. 68 - Atto di concessione
- Art. 69 - Tombe monumentali

Capo II - Opere e manutenzione

- Art. 70 - Opere sepolcrali ed ornamentali
- Art. 71 - Manutenzione

Capo III - Prescrizioni

Art. 72 - Diritto di uso

Capo IV - Divisione, subentri, rinunce

Art. 73 - Divisioni e subentri

Art. 74 - Rinuncia anticipata della concessione

Capo V - Revoca, decadenza, estinzione

Art. 75 - Revoca

Art. 76 - Decadenza

Art. 77 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 78 - Estinzione

TITOLO V - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Capo I - Imprese e lavori privati

Art. 79 - Accesso al cimitero

Art. 80 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

Art. 81 - Responsabilità - Deposito cauzionale

Art. 82 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Art. 83 - Introduzione e deposito di materiali

Art. 84 - Orario di lavoro

Art. 85 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Art. 86 - Vigilanza

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

Art. 87 - Mappa

Art. 88 - Annotazioni in mappa

Art. 89 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 90 - Schedario dei defunti

Art. 91 - Registro degli affidamenti e delle dispersioni

Art. 92 - Scadenzario delle concessioni

Art. 93 - Ricollocazione di salme

Capo II - Norme transitorie - Disposizioni finali

Art. 94 - Cautele

Art. 95 - Concessioni pregresse

Art. 96 - Sanzioni

Art. 97 - Norma finale e di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Disposizioni di ordine generale

Articolo 1 È Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento - in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alle leggi regionali in materia, nonché alle circolari e disposizioni sanitarie ulteriori - ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione - in ambito comunale - relativo alla polizia mortuaria e ai servizi funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione, manutenzione, vigilanza e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne contenenti le ceneri, sulla dispersione delle ceneri stesse e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri, intendendosi compresi nei servizi cimiteriali offerti il servizio di illuminazione votiva.
2. Il presente Regolamento, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.
3. Il Comune di Diano Marina, con l'adozione del presente Regolamento, intende perseguire l'obiettivo del progressivo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi cimiteriali:
 - sviluppando ed adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo
 - assicurando una chiara ed esaustiva informazione ai cittadini circa le modalità di prestazione dei servizi stessi.

Articolo 2 È Definizioni

1. In relazione alle definizioni di maggiore ricorrenza, contenute nel presente Regolamento, si precisa - a scopo esemplificativo e non esaustivo - quanto segue:
 - *feretro*: si intende il contenitore dove viene composta la salma; è di struttura e qualità dei materiali diversa a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre
 - *inumazione*: si intende la sepoltura tradizionale della salma, resti mortali o ceneri nella nuda terra, in campo/ossario/cinerario comune o in concessione
 - *tumulazione*: si intende la sepoltura della salma, resti mortali o ceneri in loculo o tomba o celletta (ossario) o affini in concessione
 - *esumazione*: si intende il disseppellimento della salma o dei resti mortali precedentemente inumati
 - *estumulazione*: si intende il disseppellimento della salma, resti mortali o ceneri precedentemente tumulate

- *traslazione*: si intende il trasferimento della salma, resti mortali o ceneri da un loculo o tomba o celletta (ossario) o affini ad altro loculo o tomba o celletta (ossario) o affini all'interno dello stesso cimitero o in altro cimitero
- *ossario comune*: si intende il luogo, all'interno dei cimiteri, deputato a raccogliere i resti ossei provenienti da esumazioni od estumulazioni, per le quali gli aventi titolo non hanno richiesto diversa destinazione
- *cinerario comune*: si intende il luogo, all'interno dei cimiteri, deputato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni e conseguente dispersione, su volontà espressa in vita dal defunto o . limitatamente al luogo di dispersione - a richiesta dei familiari, ove non sia prescelta altra destinazione ai sensi di legge.

Articolo 3 È Competenze e funzioni

1. Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Le funzioni gestionali sono demandate ai Responsabili degli Uffici comunali preposti operativamente ai servizi di polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento - senza che occorra preventiva deliberazione di Giunta Comunale e/o di Consiglio Comunale, secondo competenza, ogniqualvolta atti e/o provvedimenti conseguenti rientrino nel consueto ambito delineato e tracciato dal presente Regolamento.
3. Concorrono all'esercizio delle suddette attribuzioni in materia i Responsabili degli Uffici di stretta competenza tecnica (LL.PP., Manutenzione, U.T.C., Edilizia Privata, ecc.) per la parte tecnica (piano regolatore cimiteriale, cartografie, opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni allo stesso demandate secondo legge.
4. I servizi inerenti la polizia mortuaria e i servizi cimiteriali - ivi comprendendo la custodia dei cimiteri e la loro manutenzione, così come i servizi inerenti l'illuminazione votiva - vengono svolti attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura e la tipologia delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.
5. Ove si ricorra a forme di gestione indiretta, il Comune opera per il tramite di un soggetto affidatario, secondo modalità indicate in apposito contratto di servizio.
6. Per quanto concerne in particolare i servizi cimiteriali, il soggetto affidatario provvede alla gestione e sorveglianza dei cimiteri programmando le attività cimiteriali implicate (ivi comprendendo . a titolo esemplificativo e non esaustivo - la manutenzione ordinaria, il decoro dei luoghi comuni, dei viali, e del verde pubblico cimiteriale) e coordinando - ove preventivato secondo affidamento e/o comunque sopravvenuto ove necessario - gli interventi di ulteriori soggetti che operano nel settore all'interno dei cimiteri stessi, sempre nella stretta osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento.

Articolo 4 - Responsabilità

1. Il linea generale, il Comune non assume responsabilità alcuna per guasti e/o danni causati da forza maggiore, eventi naturali in genere, nonché per cause imputabili a terzi dovute anche ad imperizia e/o distrazione nell'uso di attrezzature in dotazione nei cimiteri.
2. In particolare, il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo e/o danno a persone e/o a cose, non assumendo peraltro responsabilità alcuna per atti e/o fatti commessi e/o comunque provocati da personale riconducibile a ditte affidatarie dei servizi cimiteriali e/o comunque da persone estranee sia al Comune che a detti servizi e/o cagionati per mezzi e/o strumenti a disposizione del pubblico e/o da questo utilizzati in modo difforme a quanto consentito.
3. Il personale addetto ai cimiteri . sia quale personale dipendente dal Comune, sia quale personale riconducibile a soggetto affidatario dei servizi cimiteriali - è tenuto all'osservanza . oltre che dei consueti doveri d'ufficio - del presente Regolamento e a far rispettare le disposizioni in esso contenute, segnalando le eventuali violazioni agli organi competenti.
4. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto, in particolare:
 - a mantenere un comportamento educato, rispettoso e dignitoso nei confronti del pubblico
 - ad indossare e ad aver cura della propria divisa e della propria persona
 - a dare la corretta informazione al pubblico o ad indirizzare lo stesso nei competenti uffici per l'ottenimento dell'informazione richiesta
 - a non ricevere compensi, in denaro o sotto qualsiasi altra forma, anche a titolo di liberalità, da parte di pubblico, imprese, colleghi
 - a mantenere il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza assoluta, anche nei confronti di colleghi, relativamente ad ogni genere di informazione acquisita in ragione del proprio lavoro
 - ad utilizzare per esclusivi motivi di servizio e con la massima cura tutte le dotazioni strumentali ed i beni del Comune
 - a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute e/o recuperate a qualsiasi titolo.
5. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto al rigoroso rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica del presente Regolamento.

Articolo 5 - Servizi a pagamento

1. I servizi cimiteriali . ai sensi delle vigenti disposizioni di legge - sono da ritenersi servizi onerosi, a domanda individuale, soggetti al versamento delle cauzioni e al pagamento dei canoni concessori e delle tariffe cimiteriali stabiliti dalla Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale, versamento e/o pagamento che dovrà essere effettuato dagli utenti . di norma - prima dell'esecuzione di ogni servizio.
2. Ogni anno, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, i canoni concessori e/o le tariffe e/o le cauzioni previste vengono riviste - tenuto conto altresì di nuove prestazioni offerte - ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Le cauzioni, i canoni concessori e le tariffe cimiteriali sono individuati in linea generale per le seguenti fattispecie:

- concessioni cimiteriali (ad esempio: campo inumatorio, loculi adulti e loculi bambini, ossari individuali e familiari, cinerari, aree per costruzione tomba di famiglia e tombe di famiglia già costruite dal Comune, ecc)
 - operazioni cimiteriali (ad esempio: inumazione, reinumazione, nonché l'uso della relativa fossa per il periodo di reinumazione, tumulazione, operazioni di esumazione ed estumulazione ordinaria e straordinaria, cremazione, conservazione ceneri, dispersione, tumulazione resti ossei/ceneri in tomba famiglia; tumulazione resti ossei/ceneri in loculo e ossario/cinerario, illuminazione votiva, ecc.)
4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché ne venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 6 - Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico - indispensabili - esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e/o specificati come tali dal presente Regolamento. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
- a) visita necroscopica
 - b) servizio di osservazione dei cadaveri
 - c) conservazione delle salme nelle celle frigorifere comunali sino al decimo giorno, salvo i casi di prolungamento disposti dall'Autorità giudiziaria o sanitaria
 - d) trasporti di salme ordinati da Azienda ULSS per motivi igienico-sanitari o medico-legali, ovvero dall'Autorità giudiziaria
 - e) recupero e relativo trasporto di salme incidentate, resti mortali ed ossa umane, nonché trasporto di cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione, ove si tratti di persone sconosciute o nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché gli stessi siano deceduti nel Comune, sempre che non vi siano persone e/o Enti e/o Istituzioni che se ne facciano carico
 - f) feretro per l'inumazione e per la cremazione di salme, resti mortali ed ossa umane di persone sconosciute o di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché gli stessi siano deceduti nel Comune, sempre che non vi siano persone e/o Enti e/o Istituzioni che se ne facciano carico
 - g) inumazione in campo comune, ove si tratti di persone sconosciute o nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, purché gli stessi siano deceduti nel Comune, sempre che non vi siano persone e/o Enti e/o Istituzioni che se ne facciano carico
 - h) esumazioni ed estumulazioni, ove si tratti di persone sconosciute o nel caso di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, sempre che non vi siano persone e/o Enti e/o Istituzioni che se ne facciano carico, nonché nel caso in cui sia espressamente previsto nel presente Regolamento e/o nell'atto di concessione che tali oneri siano a carico del Comune gestore del cimitero
 - i) cremazione, nei casi indicati ai precedenti punti g) ed h)
 - j) deposizione delle ossa in ossario comune
 - k) collocazione delle urne cinerarie/dispersione delle ceneri in cinerario comune

- l) operazioni avviate per necessità d'ufficio ed eventuale trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo articolo 23.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno, così come il disinteresse dei familiari, è attestato e comunicato agli uffici comunali competenti dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte circa la composizione del nucleo parentale e in base alla situazione economica degli interessati per legge. Il disinteresse dei familiari, in particolare, si configura quando non sussistono coniuge e parenti del defunto entro il sesto grado del Codice Civile o laddove gli stessi non dimostrino alcuna attenzione per il defunto, quandanche diffidati dal Comune a provvedere.
 3. In caso di disinteresse dei familiari, decorso un congruo periodo di tempo, fatte salve indagini per interesse di giustizia, il Comune autorizza il funerale d'ufficio e provvede nella forma semplice al trasporto e alla sepoltura del feretro - nel campo comune del cimitero comunale più vicino e/o disponibile - svolgendone le esequie in modo decoroso, fatta salva l'opzione di recupero coattivo delle spese sostenute nei confronti dei familiari non attestati in stato di indigenza o di bisogno di cui al comma 2.

Articolo 7 - Cimiteri: elenco

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri comunali:
 - Diano Marina
 - Diano Calderina
 - Diano Gorleri
 - Diano Serreta

Articolo 8 - Ammissione nei cimiteri comunali e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali - salvo sia richiesta altra destinazione - sono ricevute e seppellite, indistintamente:
 - salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza
 - salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza
 - salme di persone nate in Diano Marina o ivi residenti all'atto della nascita in quanto lo erano i loro genitori
 - indipendentemente dalla residenza e dal luogo di decesso, salme di persone concessionarie di sepoltura privata, individuale o di famiglia
 - nati morti e prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990
 - resti mortali e ceneri delle persone sopra indicate o - indipendentemente da nascita, residenza e/o luogo di decesso - con riferimento a persone che abbiano coniuge o parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° grado sepolti in uno dei cimiteri del Comune, mediante introduzione dei resti mortali o delle ceneri stesse in concessioni già esistenti
2. All'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. Le maggiori spese e/o oneri per le opere necessarie per tali reparti e/o per

eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune sono a carico delle comunità richiedenti.

Articolo 9 - Ammissione nei cimiteri frazionali

1. Nei cimiteri frazionali - fermo restando i criteri generali di ammissione indicati al precedente articolo 8 - sono accolte - in via prioritaria - le salme, i resti mortali, le ceneri, ecc. di coloro che, al momento del decesso, risiedevano nella frazione di riferimento e/o borgata più vicina.

Articolo 10 È Titorità del diritto di disporre delle salme

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha la prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà espressa dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile. In caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata ai sensi di legge. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti, indicati e/o individuati per legge.
3. Tale facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì conferita a persona qualificatasi ai sensi del T.U. DPR 445/2000 quale convivente con il deceduto, purché in tempi utili non si oppongano altri aventi diritto.
4. Sono fatte salve . e qui integralmente richiamate . eventuali, particolari e più restrittive disposizioni in materia (ad esempio: cremazione, dispersione delle ceneri, ecc.).

Articolo 11 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i locali di servizio ubicati all'interno del cimitero di Diano Marina - su supporto cartaceo e/o informatico . è posto a disposizione di chiunque possa averne interesse il Registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla cui tenuta ed aggiornamento provvedono gli addetti, così come meglio espresso in dettaglio al successivo articolo 95 del presente Regolamento.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e/o comunque disponibili per la consultazione presso gli uffici comunali preposti operativamente ai servizi di polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali o nei cimiteri:
 - l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero)
 - la disciplina dell'ingresso e i divieti speciali nei cimiteri (in ogni cimitero)
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno (in ogni cimitero)
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo (in ogni cimitero)
 - l'elenco delle sepolture per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione (in ogni cimitero)
 - copia del presente Regolamento (presso il cimitero di Diano Marina)

- la planimetria, in scala 1:500, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale (presso il cimitero di Diano Marina)
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 ((presso il cimitero di Diano Marina o, secondo opportunità, in ogni cimitero)

Capo II

Attività funebri

Articolo 12 È In generale

1. Per attività funebre si intende il servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
 - disbrigo delle pratiche amministrative, inerenti il decesso, su mandato dei familiari
 - vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale
 - trasporto di cadavere, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio.
2. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede il soggetto esercente. Solo le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente possono effettuare nel territorio comunale l'attività funebre, intrattenendo i rapporti con lautenza.
3. Il Comune assicura la più ampia informazione sull'attività funebre e sulle imprese operanti nel proprio territorio, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento e ai relativi profili economici, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell'ambito dei soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività funebre.
4. I familiari del defunto scelgono liberamente l'impresa funebre cui fare eseguire i servizi funebri: l'impresa interessata ha a sua volta l'obbligo di comunicare immediatamente al Comune interessato il conferimento dell'incarico in argomento, con l'indicazione del tipo di sepoltura richiesta dai familiari del defunto (inumazione, tumulazione o cremazione).
5. Le rimesse di auto-funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 13 È Divieti

1. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai principi di correttezza professionale delle contrattazioni, nel rispetto delle credenze e dei costumi delle famiglie dei dolenti. È fatto obbligo alle imprese di rispettare il segreto professionale, la normativa vigente sulla privacy e di astenersi dal diffondere dati o notizie riservate.
2. È fatto divieto, fra le altre cose:
 - a soggetti diversi dall'impresa funebre, di svolgere attività di intermediazione per l'organizzazione e lo svolgimento di funerali o di altre attività di onoranze funebri

- di esercitare attività di procacciamento ai fini del conferimento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività funebre e/o, comunque, accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato
- di gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie e sociosanitarie
- di effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte
- di gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.

Capo III

Denunce ed accertamento dei decessi

Articolo 14 È Denuncia di morte

1. La dichiarazione o avviso di morte deve essere presentata il più presto possibile - comunque non oltre le 24 ore dal decesso - all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, a cura dei familiari o di chi per essi; in mancanza, o in caso di morte senza assistenza, la dichiarazione di morte deve essere presentata da qualsiasi persona informata del decesso.
2. In caso di morte in ospedale, istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato deve trasmettere avviso della morte all'ufficiale dello Stato Civile nei termini fissati dal comma precedente.
3. I dichiaranti - privati od enti - all'atto della denuncia, devono fornire, con precisione, le generalità del defunto, nonché l'ora, il giorno e il luogo della morte e quanto altro previsto in materia di Ordinamento dello Stato Civile.
4. In caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'A.S.L. competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, affinché questa rilasci il nulla-osta al seppellimento.

Articolo 15 È Accertamento e denuncia della causa di morte

1. L'ufficiale dello Stato Civile, ricevuta la dichiarazione o l'avviso di cui al precedente articolo 14, provvede alla redazione dell'atto di morte ed agli adempimenti successivi.
2. È fatto obbligo ai medici, per ogni caso di morte di persona da essi assistita, di denunciare al Sindaco la causa di morte su apposita scheda, stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
3. Per i deceduti fuori dagli ospedali, l'accertamento viene effettuato prima dal medico curante e dopo dal medico necroscopo:
 - il primo trasmette all'ufficiale dello Stato Civile la relazione di morte e la scheda MOD. ISTAT;

- il secondo rilascia il certificato necroscopico.

Tali atti devono essere consegnati all'ufficiale dello Stato Civile.

4. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte deve essere fatta dal medico necroscopico. La visita necroscopica, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, ha per oggetto la constatazione della morte e il riconoscimento della causa di essa, l'accertamento dell'assistenza o anche solo il sospetto di eventuali reati e l'adozione di provvedimenti a tutela della sanità e igiene pubblica. A tale scopo il medico necroscopico compila l'apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.
5. Il medico che in sede di constatazione di decesso, come anche in seguito a riscontro diagnostico - in sede di autopsia - rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, ha l'obbligo di farne immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi della vigente normativa in materia penale: in tali casi il rilascio del previsto nulla-osta al seppellimento spetta all'Autorità Giudiziaria. Lo stesso obbligo è posto a carico del Sindaco che rilevi i medesimi indizi.

Articolo 16 È Morte fetale e nati morti

1. Per i nati morti - ferme restando le disposizioni previste in materia di Ordinamento di Stato Civile - si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. In caso di morte fetale - ove non vi sia stata una dichiarazione qualificata ai sensi del comma precedente - i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ufficiale Sanitario.
3. A richiesta dei genitori, nei cimiteri comunali potranno essere accolti - con la stessa procedura - anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi immediatamente precedenti, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare - entro 24 ore dall'espulsione o dall'estrazione del feto - domanda di seppellimento all'ufficiale Sanitario, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione e il peso del feto stesso.

Capo IV

Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Articolo 17 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune di decesso provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare la camera mortuaria, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 285/1990: per il Comune di Diano Marina la camera mortuaria è sita presso il cimitero del capoluogo.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune di decesso ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

4. Il medico curante o il medico necroscopo - nei casi di morte in abitazioni inadatte e/o nelle quali sia pericoloso mantenere le salme per il prescritto periodo di osservazione . dispongono affinché il Sindaco attui il loro trasferimento al deposito di osservazione.
5. Nel deposito di osservazione, nell'obitorio e nella camera mortuaria di norma è vietata la permanenza di persone estranee ai servizi o agli scopi funzionali dei locali stessi.

Articolo 18 È Chiusura del feretro

1. Nessuna salma può essere chiusa nella cassa, né essere sottoposta ad autopsia od a trattamenti conservativi, né inumata, tumulata, cremata oppure sottoposta a conservazione in cella frigorifera, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, fatta salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dalla vigente normativa.

Capo V

Feretri

Articolo 19 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche prescritte dalla vigente normativa.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con indumenti o decentemente avvolta in lenzuola - preferibilmente di tessuti e/o fibre naturali.

Articolo 20 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica - o in materiale refrattario per la cremazione - recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo VI

Trasporti funebri

Articolo 21 - In generale

1. Il trasporto funebre in occasione dei funerali e/o comunque ogni altro trasporto/trasferimento . da svolgersi al di fuori delle aree cimiteriali e/o di cremazione - autorizzato ai sensi del presente Regolamento, è effettuato con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 a cura delle imprese funebri - in regime di libera concorrenza - nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e delle disposizioni del presente Regolamento.

2. Il feretro, conforme alle indicazioni di cui alla vigente normativa, è preso in consegna dall'incaricato del trasporto - che assume la veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale - e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e/o alla cremazione, nonché, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione.
3. Il trasporto - da Comune a Comune o da Stato a Stato - può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali assimilabili, ove ne sussistano le condizioni. In particolare:
 - le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto, nonché le date di nascita e di morte o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
 - le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 36.

Articolo 22 - Adempimenti e modalità

1. Ogni trasporto di cadavere . nell'ambito dello stesso Comune o verso altro Comune - deve essere autorizzato formalmente dal Comune di decesso con decreto, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento, rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alle verifiche di legge.
4. L'incaricato del trasporto - giunto a destinazione - consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna - redatto in duplice copia - una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Comune di decesso.
5. Se il trasporto avviene per ferrovia, nave od aereo, il decreto di cui al comma 1 deve restare in consegna al vettore.
6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento e/o la cremazione, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
7. Le salme provenienti da altro Comune devono - di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune - essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Comune ove è avvenuto il decesso, fatta salva l'eventualità che le ceneri siano oggetto di autorizzazione alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 23 - Trasporti funebri da o per altro Stato

1. Il trasporto di salme, ossa umane, resti mortali assimilabili e ceneri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal soggetto competente così come individuato dalla normativa regionale.

Articolo 24 - Tariffe e pagamenti

1. I trasporti funebri sono sia a pagamento che gratuiti:
 - a pagamento, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali, intendendosi per tali a titolo esemplificativo e non esaustivo - almeno uno dei seguenti: trasporto con auto-funebre che consenta la visione del feretro, trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, sosta lungo il percorso, ecc.
 - gratuiti - ed in modo decoroso - a carico del Comune, in ogni altro caso.
2. Ove non si tratti di trasporto ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera e) del presente Regolamento, l'impresa funebre che esegue il trasporto dovrà farsi pagare direttamente dai familiari del defunto.
3. I trasporti funebri gratuiti, così come i recuperi, a carico del Comune, sono effettuati di norma con affidamento a terzi secondo un principio di rotazione trimestrale da applicarsi alle imprese funebri presenti sul territorio comunale.
4. È facoltà del Comune fissare la misura massima delle tariffe vigenti sul proprio territorio da applicarsi da parte degli esercenti l'attività funebre.

Articolo 25 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive diffuse o in caso di salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo - quando ciò sia indispensabile - e i necessari provvedimenti in ordine alle disinfezioni, ai trattamenti ed alla destinazione.

Capo VII

Funerali

Articolo 26 - In generale

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Il Comune potrà fissare l'ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1 del presente articolo e con l'organizzazione degli orari delle sepolture da effettuarsi nel cimitero.
3. Il trasporto in occasione di funerali - fatte salve le eccezionali limitazioni dettate in materia di legislazione di Pubblica Sicurezza - comprende:
 - prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio
 - tragitto alla chiesa od al luogo dove si svolgono le esequie
 - relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso
 - proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
4. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
5. I ministri di culto - sia della Chiesa Cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione - intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

TITOLO II

DESTINAZIONE DELLE SALME E DEI RESTI MORTALI

Capo I

Inumazione e tumulazione

Articolo 27 - Inumazione

1. Ogni cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Detti campi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità, fatte salve le necessità legate al verificarsi di circostanze particolari, quali ad esempio la mancata mineralizzazione delle salme.
3. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/1990 e cioè di 10 anni.
4. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle conseguenti alla mancata/carente mineralizzazione della salma dopo il primo decennio: nel caso, si procede mediamente ad un nuovo periodo di inumazione di 5 anni, ridotto a 2 anni qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la mineralizzazione dei resti.
5. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni effettuate in aree in concessione, secondo quanto previsto al Titolo IV° Capo I° del presente Regolamento.

Articolo 28 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo IV° del presente Regolamento.
3. Nel loculo - sia o meno presente il feretro - è permessa la collocazione di una o più cassette per ossa, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in relazione alla capienza ed ai criteri di ammissione ai cimiteri comunali.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Articolo 29 - Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente tumulato in uno degli appositi loculi, previo versamento del canone stabilito in tariffa o, quanto meno, di deposito cauzionale ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 del presente Regolamento.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che . a seguito di apposito bando o altra procedura di assegnazione - richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune - con progetto esecutivo già approvato - ove lo preveda apposito bando o altra procedura di assegnazione avviata a seguito di motivato provvedimento di deliberazione in deroga al presente Regolamento.
3. È da ritenersi provvisoria la tumulazione di salma in tomba privata di altro concessionario . disposta su specifica istanza del richiedente, previa autorizzazione del concessionario o degli aventi diritto - ove risulti indisponibilità di posti alla tumulazione. Essa è consentita . e pertanto in ogni caso subordinata . su contestuale presentazione di domanda di concessione in ordine alla sepoltura definitiva della salma, unitamente al versamento di deposito cauzionale.
4. In relazione a casistiche e modalità analoghe è consentita la tumulazione provvisoria di cassette ossario e/o di urne cinerarie.

Capo II

Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 30 - Esumazioni

1. Le esumazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono considerate esumazioni ordinarie quelle eseguite non prima dello scadere del periodo di turno di rotazione decennale e, comunque, ai sensi del presente Regolamento, quelle eseguite non prima dello scadere del periodo di concessione.

3. Le esumazioni straordinarie si suddividono nelle seguenti tipologie:
 - a) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
 - b) a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Comune interessato, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
4. In particolare, le esumazioni straordinarie eseguite prima dello scadere del periodo di turno di rotazione decennale si possono effettuare solo nei periodi ed alle condizioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fatto salvo che per le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria che possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'A.S.L., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L.
5. Le esumazioni straordinarie a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Comune interessato sono eseguite su apposita domanda che dovrà contenere precise indicazioni sulla destinazione della salma.
6. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
7. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto al successivo articolo 32.
8. Le fosse liberate dai resti del feretro saranno destinate a nuove sepolture.
9. I familiari, ove interessati ed autorizzati, possono presenziare allo svolgimento delle operazioni di esumazione.

Articolo 31 È Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono considerate estumulazioni ordinarie quelle eseguite dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 anni e, comunque, ai sensi del presente Regolamento, quelle eseguite non prima dello scadere del periodo di concessione. Possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente escludendo quello che intercorre fra maggio e settembre compresi.
3. Le estumulazioni straordinarie si suddividono nelle seguenti tipologie:
 - a) a richiesta dei familiari, e dietro autorizzazione del Comune interessato, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
 - b) per termine di scadenza o cessazione delle necessità di utilizzo dei loculi assegnati in forma provvisoria
 - c) per eliminazione di inconvenienti di ordine igienico e/o statico
 - d) su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. In particolare, le estumulazioni straordinarie eseguite prima dello scadere del periodo di permanenza minima nel tumulo di 20 anni si possono effettuare solo nei periodi ed alle condizioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, fatto salvo che per le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria che possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno, alla presenza di personale tecnico appositamente incaricato dall'A.S.L., salvo diversa disposizione stabilita dalle normative regionali o dal Dirigente del servizio di igiene pubblica della A.S.L.

5. Le estumulazioni straordinarie a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Comune interessato sono eseguite su apposita domanda che dovrà contenere precise indicazioni sulla destinazione della salma.
6. Il personale che esegue l'estumulazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
7. Nel caso che la salma estumulata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto al successivo articolo 32.
8. Le sepolture liberate dai resti del feretro saranno destinate a nuove concessioni.
9. I familiari, ove interessati ed autorizzati, possono presenziare allo svolgimento delle operazioni di estumulazione.

Articolo 32 - Resti mortali

1. Le ossa o comunque gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositati nell'ossario comune, re-inumati o avviati alla cremazione, salvo ne sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome, il cognome data e luogo di nascita e morte del defunto.
2. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione dei resti mortali dei propri congiunti, protratto per oltre 6 mesi dalla data dell'esumazione/estumulazione, si intende quale assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune, così come espresso al comma 1.
3. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
 - permanere nella stessa fossa di originaria inumazione per il periodo fissato ai sensi dell'articolo 27 comma 4 del presente Regolamento.
 - essere collocato in contenitori di materiale biodegradabile per poi essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti), previa richiesta o assenso ed a spese degli aventi diritto
 - essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, previa richiesta o assenso ed a spese degli aventi diritto.
4. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma estumulata il resto mortale potrà:
 - essere ri-tumulato, a richiesta degli interessati, previa autorizzazione a cura del Servizio di Polizia Mortuaria ed idonea sistemazione del cofano in legno e ri-fasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, con spesa a carico degli interessati
 - essere avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco, per il periodo fissato ai sensi dell'articolo 27 comma 4 del presente Regolamento
 - essere collocato in contenitori di materiale biodegradabile per poi essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti), previa richiesta o assenso ed a spese degli aventi diritto
 - essere avviato a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile, previa richiesta o assenso ed a spese degli aventi diritto.
5. Alle esumazioni e alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

Articolo 33 - Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti, secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, indumenti, oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria e fatto salvo quanto successivamente espresso.
2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto - al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita - possono darne avviso al Comune interessato.
3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto un verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro è conservato tra gli atti del Servizio di riferimento per il Comune.
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e/o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati all'incaricato alla custodia del cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi, dandone comunicazione e dettaglio al Servizio di riferimento per il Comune che, a sua volta, provvederà a darne formale avviso agli interessati o mediante pubblicazione ad Albo Pretorio per almeno 60 giorni, qualora gli interessati risultino non reperibili. Qualora si tratti di oggetti di valore o comunque di pregio non reclamati - decorso il periodo di 12 mesi dall'avviso - potranno essere alienati dal Comune interessato e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 34 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere di qualsiasi genere provenienti dallo smantellamento/demolizione delle sepolture - al momento delle esumazioni, estumulazioni o alla scadenza delle concessioni - se non reclamati da chi ne ha diritto entro i 30 giorni antecedenti la data dell'intervento, qualora in buono stato e riutilizzabili, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in parte per la decorazione delle sepolture dei campi comuni che ne risultino completamente prive ed in parte per opere di miglioramento generale dei cimiteri.
2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno dei cimiteri o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo III

Cremazione

Articolo 35 - Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, . ivi compresa al riguardo dei resti mortali - è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di sepoltura, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, acquisito e/o presente in atti un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero - in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria . il nulla osta della stessa autorità, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione - ai sensi delle vigenti disposizioni regionali - è rilasciata a seguito di:
 - disposizione testamentaria del defunto
 - iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati
 - in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata ai sensi di legge
 - volontà manifestata dal tutore, nel caso di minore o di persona interdetta.
3. I soggetti aventi titolo ai sensi delle vigenti disposizioni regionali comunicano la volontà del defunto di essere cremato al Comune di decesso al fine del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.
4. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto, l'esecutore testamentario è tenuto - anche contro la volontà dei familiari - a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.
5. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.
6. Il Comune autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, su richiesta dei famigliari o . ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi di legge e/o del presente Regolamento - dopo almeno 60 giorni dalla pubblicazione - con le forme meglio viste e ritenute ai fini della più ampia diffusione - di apposito avviso, senza necessità di acquisire il certificato di cui al comma 1.
7. La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dal Comune sul cui territorio è ubicato il cimitero.
8. La cremazione è consentita, previa certificazione del medico necroscopo, anche per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi o parti anatomiche, anche derivanti da esumazione o estumulazione e, previa attestazione del competente servizio dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L), ove necessario ai sensi delle vigenti disposizioni.

Articolo 36 - Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, conforme alle prescrizioni di legge in base alla destinazione delle ceneri stesse e con impressi i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.
2. La consegna dell'urna cineraria - agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 - deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione, mentre il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

Capo IV

Affidamento familiare delle urne cinerarie e dispersione delle ceneri

Articolo 37 È In generale

1. L'affidamento familiare delle urne cinerarie e la dispersione delle ceneri avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130, in base alle leggi ed ai regolamenti regionali vigenti.
2. Il Comune di competenza ai sensi del presente Titolo Capo III° cura la redazione del verbale di affidamento o di dispersione delle ceneri nel quale sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell'affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell'urna, oltre a quanto di ulteriore eventualmente previsto al successivo articolo 39 in materia di dispersione delle ceneri. Tale verbale, che riporta la data e il numero progressivo del registro, è redatto in triplice copia di cui una è conservata nel Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal Responsabile del Crematorio e un'altra dall'affidatario dell'urna, la quale ultima copia in caso di trasporto costituisce documento di accompagnamento.

Articolo 38 È Affidamento delle urne cinerarie

1. L'autorizzazione all'affidamento delle urne cinerarie - ai sensi delle vigenti disposizioni regionali - è rilasciata a seguito di:
 - disposizione testamentaria del defunto
 - dichiarazione, certificata dal rappresentante legale, resa, al momento della descrizione o successivamente, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarie la cremazione dei cadaveri dei propri associati
 - in mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata ai sensi di legge
 - volontà manifestata dal tutore, nel caso di minore o di persona interdetta.
2. Qualora ammesso, l'affidamento dell'urna cineraria è autorizzata dal Comune in cui l'affidatario ha la propria residenza. Il Comune del decesso avrà la competenza al rilascio dell'autorizzazione al trasporto che ha valore di documento accompagnatorio. Sarà cura del Comune di residenza dell'affidatario informare il Comune ove è avvenuto il decesso in merito all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla localizzazione dell'urna cineraria
3. In caso di affidamento di urna cineraria già tumulata, l'autorizzazione compete al Comune ove sono custodite le ceneri.
4. L'urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell'affidatario il quale, previa comunicazione al Comune di residenza, può altresì detenerla anche presso il proprio domicilio.
5. L'affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi collocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente Ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento. In

tal caso si procede a nuova verbalizzazione che aggiorna quello originario di affidamento di cui all'articolo 37 del presente Regolamento.

6. Nel caso in cui l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento, gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all'interramento nel cimitero oppure alla dispersione . allorquando consentita - secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
7. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore del presente Regolamento possono essere affidate secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 39 È Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, pertanto - ai sensi delle vigenti disposizioni regionali - è rilasciata a seguito di:
 - disposizione testamentaria del defunto
 - dichiarazione, certificata dal rappresentante legale, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.
3. Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso.
4. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete al Comune ove sono custodite le ceneri.
5. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre all'autorizzazione di cui al comma 2 occorre il nullaosta del Comune in cui viene effettuata la dispersione.
6. Le ceneri già custodite nei loculi cinerari alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità previste dal presente articolo.
7. La dispersione delle ceneri è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal Comune in cui è effettuata la dispersione. Copia del verbale di cui all'articolo 37 del presente Regolamento, integrato con data ed ora dell'avvenuta dispersione, viene riconsegnata al Comune a cura dell'incaricato del Comune stesso.

Articolo 40 - Incaricato della dispersione

1. La dispersione delle ceneri . nelle modalità consentite . è effettuata a cura del soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.
2. Qualora la persona indicata risulti indisponibile o impossibilitata all'esecuzione - o in mancanza di espressa indicazione da parte del defunto - sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:
 - coniuge
 - figli

- altri familiari aventi diritto
- esecutore testamentario
- legale rappresentante della associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto
- personale appositamente autorizzato dal Comune che esercita l'attività funebre.

Articolo 41 - Luoghi di dispersione

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private.
2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada).
3. Più in particolare, la dispersione delle ceneri nel territorio comunale . a titolo esemplificativo e non esaustivo - è consentita nei seguenti luoghi:
 - in natura, a oltre 200 metri da centri abitati - come definiti dall'articolo 3 comma 1° n. 8 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) - o da qualsiasi insediamento
 - in aree private all'aperto - con il consenso dei proprietari che operano in tal senso a titolo gratuito - purché fuori dai centri abitati
 - in mare, ad almeno 500 metri dalla costa, dalla riva o dal porto di approdo più vicino e comunque nei tratti liberi da natanti e da manufatti. E' vietata la dispersione - ai fini della salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano - in tutte le zone di rispetto previste a tutela dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente. Non è inoltre consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati
 - in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili
 - all'interno dei cimiteri nell'area appositamente individuata.
4. La dispersione delle ceneri potrà avvenire mediante aspersione superficiale solo ove consentita dalle vigenti disposizioni regionali e, ove disposta all'interno dei cimiteri - nell'area appositamente individuata - potrà essere eseguita unicamente da personale cimiteriale.
5. Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per interrimento dell'urna contenenti le ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna cineraria, con impressi i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella della avvenuta cremazione.
6. La dispersione in mare è consentita per affondamento dell'urna. Essa è sempre preceduta da formale e tempestiva comunicazione (via fax o e-mail) all'Autorità Marittima . a cura del Comune di dispersione . comunicazione che dovrà contenere ogni informazione utile.
7. In mancanza di manifesta scelta del defunto del luogo di dispersione delle proprie ceneri quest'ultimo è scelto dal coniuge o dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Articolo 42 È Deposito provvisorio delle ceneri

1. La sosta gratuita dell'urna cineraria presso i cimiteri comunali è consentita per un periodo massimo di 6 mesi. Trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o per la dispersione si siano potute concludere, le ceneri, trascorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione ai diretti interessati o, ove non reperibili, dalla pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario comune del Comune di residenza del defunto.

TITOLO III

CIMITERI

Capo I

In generale

Articolo 43 - Disposizioni generali

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e le ulteriori, di legge.
2. I cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, i cimiteri hanno pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale - tecnico ed amministrativo - di riferimento.
4. Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.
5. La custodia, la tenuta dei registri - preferibilmente su supporto informatico - relativi ad inumazione, tumulazione e cremazione, come pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri e consegna di urne cinerarie, è di competenza del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o di persona all'uopo incaricata, nonché a cura - in loco - di coloro che hanno in gestione diretta le correlate operazioni.

Articolo 44 - Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta - salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma - da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri-tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali

possono essere decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome ed al cognome delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita e della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

Capo II

Piano Regolatore Cimiteriale

Articolo 45 - Piano Regolatore Cimiteriale

1. Il Comune adotta un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.
3. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. e delle altre autorità competenti. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
4. Nella elaborazione del Piano si dovrà tener conto, quanto meno:
 - dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio
 - della valutazione della struttura ricettiva esistente
 - dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni.
5. Nei cimiteri sono individuati spazi e/o zone costruite da destinare a:
 - campi di inumazione comune
 - aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività
 - manufatti - di costruzione comunale - a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, arcate di loculi, ecc.)
 - tumulazioni individuali (loculi)
 - cellette ossario
 - nicchie cinerarie
 - ossario comune
 - cinerario comune
 - area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri
 - locali tecnici e/o di servizio [camera mortuaria (deposito di osservazione), obitorio, locali per il personale di custodia].
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

8. Ogni 5 anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Regolatore Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
9. La planimetria - in scala 1:500 - dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale, depositata presso gli Uffici comunali di competenza e di cui all'articolo 11 del presente Regolamento, deve essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

Capo III Illuminazione votiva

Articolo 46 - Disciplina del servizio

1. Il servizio di illuminazione votiva cimiteriale consiste nella fornitura di energia elettrica e degli impianti necessari per l'accensione delle lampade votive poste sulle tombe, loculi, cappelle di famiglia, colombari, ossari, cippi e/o lapidi commemorative, ecc.
2. L'attivazione avviene su richiesta degli interessati.
3. Il servizio di illuminazione votiva è continuativo ed è assicurato, possibilmente, con lampadine e/o sistemi a basso consumo.

Articolo 47 - Caratteristiche degli impianti

1. Gli impianti di illuminazione votiva sono eseguiti direttamente dal Comune e/o dal Gestore concessionario, con proprio personale o mediante affidamento ad imprese di fiducia.
2. L'impianto comprende la presa di corrente, la fornitura e la posa in opera del cavo di alimentazione con la relativa scatola di presa e gli appositi porta lampade e lampadine.
3. L'esecuzione avviene con materiali idonei secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 48 - Manutenzione degli impianti

1. Il Comune e/o il Gestore concessionario, con proprio personale o tramite soggetti esterni appositamente incaricati, provvede:
 - alla manutenzione e sorveglianza degli impianti e degli allacciamenti
 - alla realizzazione di tutte quelle opere necessarie per migliorare gli impianti, nonché agli eventuali ampliamenti e potenziamenti
 - alla sostituzione delle lampadine esaurite.
2. Gli utenti sono tenuti a:
 - prendersi cura della parte dell'impianto di propria pertinenza, garantendo la funzionalità del porta lampada e dei relativi accessori;
 - dare comunicazione immediata di ogni guasto e/o rottura dell'impianto all'Ufficio comunale preposto e/o al Gestore concessionario incaricato del servizio.

- dare comunicazione di ogni movimentazione o trasferimento delle salme, resti, cadaveri che comporti lo scollegamento della luce votiva.

Articolo 49 - Richiesta del servizio

1. La richiesta di attivazione al servizio è presentata dagli interessati su apposito modello rilasciato dall'Ufficio comunale preposto e/o dal Gestore concessionario incaricato del servizio.
2. Il Comune e/o il Gestore concessionario si riserva di dare corso alla domanda dopo aver accertato la possibilità di eseguire l'allacciamento.

Articolo 50 - Sottoscrizione ed attivazione del servizio

1. La richiesta di abbonamento si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di servizio.
2. Il contratto ha la durata minima di un anno, decorrente dalla data di sottoscrizione.
3. Qualora entro il 31 dicembre di ciascun anno non pervenga, da parte dell'interessato dell'abbonamento, comunicazione di disdetta - inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata - e sia stato effettuato il pagamento del canone annuo, costituendo tale atto manifestazione di volontà di rinnovare il contratto, il contratto si intenderà rinnovato per l'anno successivo.
4. Il contratto potrà essere disdetto, con le medesime modalità di cui al punto 3, anche in corso d'anno. In tal caso il contratto si intende risolto dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di disdetta.
5. Il servizio è attivato entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Articolo 51 - Tariffe del servizio

1. Le tariffe del servizio di illuminazione votiva sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale, in riferimento ai costi dell'energia elettrica ed alle spese di gestione.
2. Le tariffe comprendono:
 - le spese per l'attivazione dell'impianto
 - le spese contrattuali
 - l'importo del canone annuale di abbonamento per ogni punto luce attivato, comprensivo dell'erogazione dell'energia elettrica, della sorveglianza e la manutenzione degli impianti e del ricambio delle lampadine esaurite.
3. Qualsiasi modifica della tariffa o regolamentazione delle utenze attive si riterrà notificata con la semplice pubblicazione, nei modi di legge, della deliberazione e gli utenti, se non vorranno accettare tali modifiche, dovranno disdire il contratto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera citata, con le modalità indicate nell'articolo 50 comma 3.

Articolo 52 - Oneri per l'attivazione dell'impianto

1. All'atto della sottoscrizione del contratto, il richiedente dovrà depositare le ricevute dei versamenti relative al pagamento:
 - delle spese per l'attivazione dell'impianto
 - delle spese contrattuali

- dell'importo della prima rata di abbonamento, calcolata in dodicesimi, relativa al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del contratto ed il 31 dicembre dell'anno in corso.

Articolo 53 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato con le modalità e le tempistiche indicate dall'Ufficio comunale preposto e/o dal Gestore concessionario incaricato del servizio. Il pagamento costituisce inoltre manifestazione della volontà dell'utente di rinnovare il contratto ai sensi dell'articolo 50 comma 3.
2. In caso di mancato pagamento nei termini indicati, sarà applicata una sovrattassa pari al tasso legale vigente ove il pagamento avvenga entro i 30 giorni successivi alla scadenza.
3. Trascorso il suddetto termine senza che l'utente abbia effettuato il versamento del canone e della sovrattassa, il Comune e/o il Gestore concessionario sospenderà il servizio di illuminazione, provvedendo all'iscrizione a ruolo delle somme dovute.
4. Decorsi 3 mesi dall'interruzione della fornitura, il contratto sarà considerato risolto e la riattivazione dell'impianto da parte dell'utente moroso sarà subordinata al pagamento delle somme dovute oltre alle spese di sottoscrizione del nuovo contratto e di attivazione dell'impianto medesimo.

Art. 54 - Divieti

1. È vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere gli impianti, eseguire attacchi non autorizzati, alterare i limiti di consumo e la destinazione dell'alimentazione elettrica fornita.
2. I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni ed al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 96 del presente Regolamento, salvo ogni altra azione civile o penale a loro carico e la facoltà di sospendere il servizio.

Articolo 55 - Variazioni di utenza

1. Gli utenti sono tenuti a comunicare entro 30 giorni ogni variazione del proprio recapito o dell'interstatario dell'abbonamento, al fine di evitare disagi nell'invio di prestampati e/o altre eventuali comunicazioni a cura degli Uffici comunali e/o Gestori preposti.
2. Essi però rimarranno responsabili degli impegni assunti fino a che non sarà stipulato fra il Comune e/o il Gestore concessionario e chi subentra il nuovo contratto di servizio.

Articolo 56 - Declino di responsabilità

1. Il Comune e/o il Gestore concessionario non assume responsabilità e/o riconosce rimborsi sul canone annuo per eventuali interruzioni dipendenti dall'erogazione della corrente elettrica, per guasti o danni causati da forza maggiore, eventi naturali ed in generale, per cause imputabili a terzi.

Capo IV

Polizia dei cimiteri

Articolo 57 - Orario

1. I cimiteri sono:
 - aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con ordinanza del Sindaco
 - chiusi nei giorni indicati a calendario con ordinanza del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario di visita.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso rilasciato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da concedersi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Il custode del cimitero, prima di effettuare la chiusura dei cancelli, verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.
6. Gli uffici competenti in materia possono disporre la chiusura temporanea dei cimiteri comunali per ragioni igienico-sanitarie e/o altre necessità operative

Articolo 58 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali non debitamente custoditi
 - alle persone munite di cesti o involti voluminosi di qualunque sorta, se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso
 - alle persone in palese stato di alterazione da alcool o sostanze psicotrope
 - alle persone vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero
 - a coloro che intendono svolgere all'interno dei cimiteri attività di questua
 - ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 59 - Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce
 - entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati se non a supporto di soggetti diversamente abili
 - introdurre oggetti irriverenti o pericolosi
 - rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi
 - gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli
 - danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri

- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti
 - distribuire indirizzi e/o volantini a scopo pubblicitario
 - fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza il consenso dei familiari interessati e la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, fatte salve le necessità contemplate per legge
 - eseguire lavori e/o iscrizioni sulle tombe altrui senza la preventiva autorizzazione o richiesta dei concessionari - comunicata al Comune - nonché previa autorizzazione del Servizio di Polizia Mortuaria ove occorra anche solo la temporanea traslazione di salme e/o resti mortali
 - turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni di uso
 - assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
 - qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri, salvo che non siano debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal custode e/o comunque dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 60 - Riti funebri

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numerosa affluenza di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 61 - Fiori, piante e materiali ornamentali

1. Le corone e gli altri fiori deposti al termine del servizio funebre dovranno essere tolti non appena avvizziscono e comunque non oltre 7 giorni dalla deposizione a cura del personale del cimitero.
2. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono a cura di chi li ha impiantati o deposti. Ad ogni buon conto l'incaricato della manutenzione del cimitero dovrà effettuare tali operazioni ove non vi provvedano gli interessati.
3. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe, nonché la potatura delle piante non appartenenti ai privati i quali, per quanto di loro competenza, dovranno provvedere in tal senso con adeguata periodicità in modo da mantenere ordine e decoro.
4. Il Comune disporrà il ritiro, la rimozione, la ricollocazione e/o la riduzione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

5. I provvedimenti d'ufficio di cui al precedente comma 4° verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale e sul sito Internet dell'Ente per 1 mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO IV CONCESSIONI

Capo I Disposizioni generali

Articolo 62 - Oggetto

1. Per le sepolture private è concesso nell'ambito dei cimiteri del Comune - nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale - l'uso di aree cimiteriali e/o di manufatti costruiti dal Comune stesso, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nelle ulteriori disposizioni regionali e regolamentari vigenti.
2. Il presente Regolamento disciplina la suddetta concessione in uso per sepolture individuali e/o per sepolture per famiglie e collettività.
3. In particolare, sono oggetto di concessione:
 - aree di nuova delimitazione
 - aree già oggetto di concessione, resesi nuovamente disponibili
 - manufatti costruiti dal Comune (quali tombe, loculi, cellette-ossario ed affini) di nuova costruzione
 - manufatti costruiti dal Comune (quali tombe, loculi, cellette-ossario ed affini) già oggetto di concessione, resisi nuovamente disponibili.
4. Le aree cimiteriali - il cui prezzo è valutato a mq - possono essere concesse in uso, a privati ed enti, per la costruzione - a cura e spese dei privati o degli enti stessi - di sepolture private a sistema di tumulazione individuale e/o per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel Piano Regolatore Cimiteriale.
5. Le aree cimiteriali possono essere altresì concesse per impiantare - sempre a cura e spese di privati od enti - campi a sistema di inumazione individuale e/o per famiglie o collettività.

Articolo 63 - Destinatari delle concessioni

1. Le concessioni di cui al presente Regolamento sono rilasciate in base a quanto espresso in materia di ammissioni nei cimiteri comunali.
2. Le concessioni possono essere rilasciate anche a più famiglie, enti o collettività. La ripartizione delle quote e delle responsabilità è in tal caso specificata nell'atto di concessione.

Articolo 64 - Caratteristiche delle concessioni

1. Le aree cimiteriali, nonché i manufatti costruiti dal Comune oggetto di concessione amministrativa, sono soggetti al regime del demanio pubblico (art. 824 del codice Civile), pertanto la concessione assegna temporaneamente il diritto d'uso ma non ne trasferisce la proprietà.
2. Alle sepolture private si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e dal presente Regolamento rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
3. La concessione non può essere fatta e dunque non può essere rilasciata e/o mantenuta - a persone o enti che mirino a farne o ne facciano oggetto di lucro o di speculazione.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. La concessione conseguentemente può essere solamente retrocessa al Comune secondo le disposizioni del presente Regolamento.
6. Le concessioni che si estinguono per qualsiasi titolo rientrano nella disponibilità del Comune.

Articolo 65 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui al presente Regolamento - accordate per atto scritto - sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - in 99 anni per aree cimiteriali e manufatti costruiti dal Comune destinati a sepolture private per famiglie e collettività
 - in 50 anni per manufatti costruiti dal Comune destinati a sepolture private individuali ed affini.
3. Anche ai sensi di quanto più compiutamente previsto al successivo articolo 95, sono fatte salve eventuali diverse durate previste in relazione a concessioni pregresse ancora sussistenti.
4. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa o la tumulazione dei resti o ceneri di altro defunto - fra coloro aventi diritto all'accesso ai cimiteri comunali - in altro loculo già dato in concessione ove sia stata o sia da tumulare un'altra salma. Tale autorizzazione scadrà contemporaneamente con la primitiva concessione.
5. Nell'atto di concessione, pertanto, verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione o - ai sensi di quanto indicato dal presente Regolamento, ove occorra - con la data di morte o della prima sepoltura, se antecedenti.

Articolo 66 - Rinnovo delle concessioni

1. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo delle concessioni di cui al presente Regolamento per un uguale periodo di tempo - a condizione che sia presentata apposita domanda al Comune nei 6 mesi precedenti la data di scadenza - dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa in vigore al momento del rinnovo.
2. La richiesta, tuttavia, potrà essere respinta - su motivato provvedimento deliberativo - allorché si registri la sussistenza di un grave stato di indisponibilità - ai sensi di quanto più

specificatamente previsto all'articolo 75 del presente Regolamento - sia di aree cimiteriali che di manufatti costruiti dal Comune.

Articolo 67 - Modalità di concessione

1. Le sepolture individuali private possono concedersi solo:
 - in presenza della salma o delle ceneri, per i loculi, poste individuali ed affini
 - in presenza dei resti o delle ceneri, per gli ossarietti ed affini
 - in presenza delle ceneri, per le nicchie per urne ed affini.
1. L'assegnazione agli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, secondo i seguenti concorrenti criteri di priorità:
 - a) anteriorità della data del decesso
 - b) in caso di parità ai sensi del punto a), in base all'ordine cronologico delle richieste presentate al protocollo generale del Comune.
2. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività - a seguito di apposito bando o altra procedura di assegnazione - è data in ogni tempo secondo disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione al protocollo generale del Comune.

Articolo 68 È Atto di concessione

1. La richiesta della concessione è presentata dagli interessati al protocollo generale del Comune, preferibilmente su apposito modello rilasciato dal Servizio di Polizia Mortuaria.
2. La concessione - laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale - è stipulata previa assegnazione dell'area cimiteriale e/o del manufatto costruito dal Comune a cura del Servizio di Polizia Mortuaria cui è affidata la istruttoria dell'atto con il concorso eventuale degli Uffici Tecnici di stretta competenza. Questi ultimi, infatti, hanno l'obbligo di informare per iscritto il Servizio di Polizia Mortuaria di tutte le concessioni od autorizzazioni edilizie rilasciande per costruzione, ampliamento, ristrutturazione o quant'altro relativo a tombe o sepolcri privati, comunicando, oltre al nome del titolare della concessione tutte le altre condizioni imposte (numero e destinazione dei posti salma, obblighi particolari, ecc.).
3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree cimiteriali o manufatti costruiti dal Comune deve risultare da apposito atto scritto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che ne regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di quanto previsto in termini di costi di concessione e canone - in vigore al momento della stipula - così come stabilito dai deliberati comunali.

Articolo 69 È Tombe monumentali

1. Il Comune può deliberare che determinate tombe o affini - per il loro pregio di carattere storico, artistico, architettonico - siano dichiarate "Tombe monumentali".
2. Esse non potranno essere modificate nella loro struttura architettonica, né - in caso di mancanza di eredi o aventi diritto - potranno essere alienate o riassegnate in concessione al fine di effettuare nuove tumulazioni.

3. In caso di mancanza di eredi o aventi diritto, la loro manutenzione sarà a carico del Comune.
4. La tomba monumentale sarà individuata con una specifica targa da apporsi sul fronte principale della tomba stessa.

Capo II Opere e manutenzione

Articolo 70 - Opere sepolcrali ed ornamentali

1. I concessionari non possono realizzare alcuna opera sepolcrale nell'area avuta in concessione senza l'autorizzazione prescritte dalle normative vigenti in materia edilizia e comunque previste ai sensi del presente Regolamento.
2. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività impegnano il concessionario alla sollecita presentazione di adeguato progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro i termini stabiliti nell'atto di approvazione del progetto stesso. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutarsi a cura degli Uffici Tecnici comunali, su giustificata richiesta degli interessati, può essere concessa una proroga di 6 mesi.
3. Qualora non siano rispettati i termini ultimi previsti al comma 2, il concessionario decade dai diritti derivanti dalla concessione stessa, l'area avuta in uso torna nella piena disponibilità del Comune e la somma versata al momento della concessione - a titolo di deposito cauzionale - non sarà restituita.
4. Prima dell'utilizzo il sepolcro dovrà essere dichiarato agibile secondo le norme vigenti.
5. I concessionari possono presentare istanza di ampliamento di opera sepolcrale concessa in perpetuo. Il Comune non è obbligato ad accogliere tale richiesta.
6. I concessionari . più in generale . possono realizzare opere ornamentali in relazione ai manufatti costruiti dal Comune avuti in uso, previa autorizzazione del Comune stesso e nel rispetto delle prescrizioni tecniche e sanitarie impartite dalle autorità competenti.
7. Le spese di realizzazione di tutto quanto più sopra indicato sono a carico dei concessionari.

Articolo 71 - Manutenzione

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture private spetta ai concessionari o loro eredi:
 - direttamente - per le parti da loro costruite, installate od aggiunte successivamente su specifica autorizzazione del Comune
 - indirettamente - con accollo delle spese di manutenzione sostenute dal Comune stesso, eventualmente sotto forma di canone annuo - da determinarsi anche in via forfetaria con deliberazione di Giunta Comunale - soggetto ad adeguamento ISTAT annuale, da corrispondersi pertanto a titolo di recupero delle spese sostenute per la gestione manutentiva delle strutture cimiteriali stesse.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti - previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario - da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. Sono fatte salve le disposizioni in materia di decadenza previste dal presente Regolamento.
4. La pulizia e la manutenzione delle aree cimiteriali comuni è effettuata direttamente dal Comune, avvalendosi di personale interno alla dotazione organica oppure mediante affidamento a soggetto esterno, anche in virtù di affidamenti di gestioni in concessione.

Capo III Prescrizioni

Articolo 72 - Diritto d'uso

1. Fatto salvo quanto altrimenti indicato ai sensi del presente Regolamento e/o quanto diversamente previsto in atti di concessione già rilasciati, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.). Su richiesta ed attestazione dei concessionari, può essere consentita, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari stessi. In ogni caso, tale diritto d'uso si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Nella tomba di famiglia - in via eccezionale e provvisoria - potrà essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea al concessionario, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 29 del presente Regolamento.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado
 - fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini)
 - coniuge
 - generi e le nuore
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali, gli affini, i conviventi e i benemeriti la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione che . quanto ai conviventi e i benemeriti . è resa anche ai fini dell'attestazione di tale status e, comunque, ai sensi di quanto previsto dal T.U. D.P.R. n. 445/2000. Tale dichiarazione potrà essere anche presentata per più soggetti ed avrà valore finché il titolare della concessione mantiene tale sua qualità.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
7. Il concessionario può usare la concessione nei limiti di quanto previsto in atto ed ai sensi del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Capo IV

Divisione, Subentri, Rinunce

Articolo 73 È Divisione e subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta, sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo o formulata e sottoscritta separatamente da ognuno - deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale - per sé e per i propri aventi causa - del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto di uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata - depositata agli atti del Comune - più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone aventi titolo alla concessione ai sensi del presente Regolamento, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'atestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'atestazione della concessione è effettuato dal Servizio di Polizia Mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo che, pertanto, assumono la qualità di concessionari.
8. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Trascorso il termine di 1 anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'atestazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del presente Regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che sussistono disposizioni a Enti o Istituzioni finalizzate alla manutenzione e alla cura della sepoltura.
10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura, se ad inumazione, o 20 anni dall'ultima sepoltura, se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 74 - Rinuncia anticipata della concessione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o di durata eventualmente eccedente i 99 anni (perpetua) quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o resti mortali o ceneri . fatti salvi i casi di decadenza - o quando, essendo stata occupata, la salma o i resti mortali o le ceneri siano state trasferite in altra sede.
2. In caso di rinuncia a concessione a tempo determinato spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari:
 - 70% della somma versata, ove il rilascio della concessione sia avvenuto da non più di 5 anni
 - 50% della somma versata, ove il rilascio della concessione sia avvenuto da più di 5 anni
 - 30% della somma versata, ove il rilascio della concessione sia avvenuto da più di 10 anni.
3. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre i 25 anni dal rilascio della concessione.
4. In caso di rinuncia a concessione di sepoltura individuale di durata eccedente i 99 anni (perpetua), spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa per la ri-concessione (non a titolo perpetuo) del manufatto in vigore al momento della rinuncia.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Capo V

Revoca, Decadenza, Estinzione

Articolo 75 - Revoca

1. In conformità alla vigente normativa in materia (D.P.R. 10.9.1990, n.285 art. 92 c. 2) . sul presupposto pertanto di una adeguata pianificazione ai sensi di legge e del presente Regolamento - si specifica quanto segue:
 - le concessioni a tempo determinato o di durata eventualmente eccedente i 99 anni (perpetue), rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n.803, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza dei cimiteri comunali rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento degli esistenti o alla costruzione di nuovo cimitero
 - le concessioni a tempo determinato, rilasciate posteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n.803, seguono le scadenze già indicate all'articolo 65.
2. Su ordinanza del Sindaco - ove si verifichino le condizioni e i presupposti di cui al comma 1, ossia una grave situazione di insufficienza dei cimiteri comunali rispetto al fabbisogno ordinario e programmato o comunque programmabile del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente alla costruzione di nuovi loculi, all'ampliamento degli esistenti o alla costruzione di nuovo cimitero, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico contingente - al fine di reperire loculi e/o affini per nuove tumulazioni, si procede nei termini seguenti:

- escludendo la possibilità di rinnovo delle concessioni in scadenza, nonché all'estumulazione di salme con concessione scaduta e/o revocabile ai sensi di legge e del presente Regolamento
 - concedendo agli aventi diritto l'uso - a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata - di adeguata sepoltura atta ad accogliere i resti mortali nell'ambito dello stesso cimitero - in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione - rimanendo a carico dell'Amministrazione stessa le spese per la traslazione alla nuova sepoltura
 - nel caso di disinteresse da parte della famiglia . esperita l'adeguata pubblicizzazione della procedura ai sensi del successivo comma . la destinazione delle spoglie mortali avverrà ai sensi dell'articolo 32 del presente Regolamento.
3. Del provvedimento di cui al comma 2 e per l'esecuzione di tutto quanto più sopra indicato l'Amministrazione dovrà dar notizia direttamente al concessionario - ove noto - o - in difetto - mediante pubblicazione presso i cimiteri comunali stessi, all'Albo comunale, sul sito Internet dell'Ente, nonché presso gli enti e/o le istituzioni e/o gli organi meglio visti, al fine di dare la più ampia pubblicità al provvedimento stesso e alla conseguente procedura in argomento, il tutto per la durata di almeno 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle spoglie e dei resti mortali. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 76 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 6 mesi dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui al presente Regolamento, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente Regolamento
 - f) nei casi di subentro e divisione, per quanto indicato dal presente Regolamento
 - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e sul sito Internet dell'Ente e a quello del cimitero per la durata di almeno 60 giorni.
3. Gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 77 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria . sussistendone le condizioni - disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune; conseguentemente° il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di riferimento provvederà in ordine alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 78 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono per scadenza dei termini previsti nell'atto di concessione ai sensi del presente Regolamento o con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune, collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune; conseguentemente° il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di riferimento provvederà in ordine alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

TITOLO V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Articolo 79 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie - che non siano riservate al Comune - gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra . ogniqualevolta previsto - gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione/permesso a cura del Responsabile dell'Ufficio Tecnico di riferimento, da rilasciarsi dietro istanza corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, dal DURC (documento unico di regolarità contributiva) e da ogni altro, ulteriore documento e/o certificazione richiesta per legge e/o ai sensi dei vigenti regolamenti tecnici comunali in argomento.
3. Ove l'autorizzazione/permesso di cui al comma 1 non sia richiesta e/o la natura e le modalità di esecuzione dei lavori da effettuarsi non richiedano neppure la comunicazione dell'intervento agli Uffici Tecnici comunali di riferimento (ad esempio per semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc.), sarà sufficiente concordare gli interventi con il Comune e/o il Gestore concessionario dei servizi cimiteriali.

4. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. I soggetti ammessi ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri devono tenere un comportamento consono alla natura del luogo e sono soggetti alle prescrizioni del presente Regolamento in quanto compatibili.

Articolo 80 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, nel rispetto delle normative nazionali, regionali e comunali vigenti in materia di edilizia, di polizia mortuaria e del presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 81 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Secondo natura e modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi . a cura degli uffici tecnici di riferimento - la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che possano verificarsi durante i lavori, nonché il rimborso forfetario delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Articolo 82 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa dovrà recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto dovranno essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai Servizi tecnici comunali preposti, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa dovrà ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 83 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dai Servizi tecnici comunali preposti.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Articolo 84 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico di riferimento, sentiti gli Uffici comunali di Polizia mortuaria e/o cimiteriali/Gestore concessionario dei servizi cimiteriali.
2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscersi a cura dei servizi tecnici comunali preposti.

Articolo 85 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di riferimento - in occasione della Commemorazione dei Defunti - detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 86 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico di riferimento vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'Ufficio Tecnico comunale di riferimento accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso di risultato favorevole, la restituzione dell'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente articolo 81.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

Disposizioni varie

Articolo 87 - Mappa

1. Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato Mappa, è tenuto preferibilmente con mezzi informatici.
2. La Mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, della situazione relativa alle concessioni e delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in Mappa corrisponde un numero (numero di sepoltura) il quale coincide con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 88 - Annotazioni in Mappa

1. Sulla Mappa viene annotata ogni sepoltura - in campo comune o concessa in uso - ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La Mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - generalità del defunto o dei defunti
 - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento
 - la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme
 - le generalità del concessionario o dei concessionari
 - gli estremi del titolo costitutivo
 - ove previsto, la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione
 - la natura e la durata della concessione
 - le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione
 - le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 89 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione alla sepoltura di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Detto personale, inoltre, iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento

- le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate, con l'indicazione del sito dove sono state deposte
 - le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo di dispersione o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione rilasciata dal Comune
 - qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, dispersione, affidamento, trasporto di salme, resti mortali, ossa umane o ceneri.
3. I registri, preferibilmente in formato elettronico, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
 4. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.
 5. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di seppellimento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
 6. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle Mappe cimiteriali.

Articolo 90 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo Schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto preferibilmente con mezzi informatici.
2. Il Servizio di Polizia Mortuaria, sulla scorta del Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - generalità del defunto
 - numero della sepoltura.

Articolo 91 È Registro degli affidamenti e delle dispersioni

1. In apposita Sezione dello Schedario viene istituito il Registro degli affidamenti e delle dispersioni nel quale verranno annotate, oltre a tutti i dati identificativi del defunto, ai sensi del presente Regolamento:
 - estremi dell'autorizzazione alla cremazione
 - dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione
 - luogo, data e ora di dispersione
 - nulla osta del Comune di dispersione
 - dati identificativi del soggetto affidatario dell'urna cineraria
 - l'indirizzo del luogo di conservazione
 - successive, eventuali variazioni.

Articolo 92 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo Scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
3. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
4. In particolare, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco - distinto per cimitero - contenente l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione o l'estumulazione ordinaria nell'anno successivo, nonché delle concessioni in scadenza nei 2 anni successivi.
5. Detto elenco sarà pubblicato sul sito on-line del Comune, esposto all'Albo Cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

Articolo 93 È Ricollocazione di salme

1. In occasione di ampliamenti delle sedi cimiteriali - con conseguente disponibilità di nuovi posti . e/o in occasione di revisioni periodiche, preferibilmente semestrali, volte ad accertare i posti comunque resisi nel frattempo disponibili . in considerazione anche delle tumulazioni provvisorie . potranno essere avviate - su istanza di parte - procedure finalizzate alla ricollocazione di salme. In tal caso, l'Ufficio di Polizia Mortuaria - garantendo la massima pubblicità alla procedura - procederà secondo i seguenti concorrenti criteri di priorità degli aventi diritto ai sensi del presente Regolamento:
 - a. anteriorità della data del decesso
 - b. in caso di parità ai sensi del punto a), in base all'ordine cronologico delle richieste presentate al protocollo generale del Comune.

Capo II

Norme transitorie - disposizioni finali

Articolo 94 - Cautele

1. Chi domanda un servizio funebre e/o cimiteriale qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'opposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di edicole, monumenti, ecc. sottende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione sottenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 95 - Concessioni pregresse

1. Fatto salvo quanto rappresentato all'articolo 75, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 - per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione - trova applicazione l'istituto dell'*immemoriale*, quale presunzione *juris tantum* della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. In linea generale, per le vecchie tumulazioni di cui non risulti essere stato stipulato o reperibile il relativo atto di concessione, verrà "fotografata" la situazione esistente al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento e la durata delle concessioni . in difetto di documentazione in atti che ne giustifichi una decorrenza antecedente - sarà calcolata a partire dalla data di morte della salma tumulata, tenuto conto del regime più favorevole (maggior durata) applicabile in allora per legge in relazione alla tipologia di sepoltura interessata.

Art. 96 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni elencate nel presente Regolamento è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto già espressamente previsto in punto specifico da disposizioni statali e/o regionali.

Articolo 97 - Norma finale e di rinvio

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento . in quanto compatibili - si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua adozione. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme regolamentari precedenti, può, nel termine di 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
2. Il provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993) ed alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998).
4. Si fa inoltre rinvio alle norme regionali emanate in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie.

5. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative vincolanti regionali o statali: in tali casi, nelle more dell'adeguamento del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
6. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.